

VISITA IL NOSTRO
PORTALE !


www.firstcisl.it

e il sito della

First in D.B.

[www.firstcisl.it/
deutschebank](http://www.firstcisl.it/deutschebank)

ANNO 2018 : **FESTIVITA'** e **R.O.L.**



NEL 2018 SPETTANO

... a chi svolge per **TUTTO L'ANNO** una prestazione lavorativa "tradizionale" dal **LUNEDÌ** al **VENERDÌ**
(chi invece lavora a **PART TIME**, con orari particolari, o solo alcuni mesi nell'anno dovrà leggere la Sezione 'Approfondimenti')

- **"EX-FESTIVITÀ"** [cod. 1102]
 - ✓ 4 GIORNI per le Aree Professionali
 - ✓ 3 GIORNI solo per le Aree Professionali della piazza di ROMA e per i Quadri Direttivi
 - ✓ 2 GIORNI solo per i Quadri Direttivi della piazza di ROMA
- **1 GIORNO di Semifestività** [non occorre inserimento]

(il Santo Patrono se in giorno lavorativo)
- **nessun GIORNO di FESTIVITA' CIVILE**
- **1 GIORNO di R.O.L.** [cod. 1141]

(SOLO per le AREE PROFESSIONALI a TEMPO PIENO)
- **15h e 30min di 'riduzione orario lavoro'** [cod. 1195]

(SOLO per le AREE PROFESSIONALI a TEMPO PIENO, accreditate su Banca delle Ore)
- **FERIE** come da specchietto sotto riportato [cod. 1100]

FERIE SPETTANTI NELL'ANNO SOLARE

	AREE PROFESSIONALI	QUADRI DIRETTIVI
1° anno di assunzione	20gg lavorativi (*) [DISABILI: minimo 12 gg se assunti nel 1° semestre e minimo 6 gg se assunti nel 2° semestre]	2gg per ogni mese, con un massimo di 20gg [DISABILI: 20 gg se assuntip nel 1° semestre e 12 gg se assunto nel 2° semestre]
dal 2° al 5° anno	20gg lavorativi (22gg per chi è A3 L4)	26gg lavorativi
dal 5° al 10° anno	22gg lavorativi	
dal 10° anno in poi	25gg lavorativi	

(*) da proporzionare ai mesi di servizio effettivo (frazione mese = mese intero)

RICORDA!!

Se **NON HAI UTILIZZATO TUTTE LE EX-FESTIVITA' DEL 2017...**
...queste ti verranno retribuite nella busta paga di Gennaio 2018

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE...

LE EX-FESTIVITA' SI POSSONO UTILIZZARE:

- dando congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze di servizio
- dal 16.1 al 14.12 dell'anno di riferimento (se non utilizzate - in tutto o in parte - entro i termini stabiliti, vengono retribuite in DB nel Gennaio successivo, con 1/360 della retribuzione annua per ogni giorno - base ultima mensilità)
- segnalandole nella predisposizione dei turni di ferie laddove utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta ai periodi di ferie, ovvero - anche disgiuntamente dalle ferie - se utilizzate in 3 o più giornate consecutive
- a $\frac{1}{2}$ giornate (mattino o pomeriggio) escludendo i semifestivi [Dichiarazione dell'Azienda - Accordo Permessi, a latere CIA DB]

EX-FESTIVITA' (art. 56 CCNL e CIA)

codice inserimento procedura
ASSENZE/PRESENZE
n. 1102

ATTENZIONE!
LE
EX-FESTIVITA'...



- devono cadere in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo
- il Lavoratore / Lavoratrice deve aver diritto per quei giorni all'intero trattamento economico (cioè non deve essere in permesso non retribuito, aspettativa, ecc.)

N.B.: agli **assunti o dimessi nell'anno** spetteranno tante giornate quante sono le ex-festività che cadono nel periodo in cui sono in servizio

Le giornate non più riconosciute festive per legge e per le quali spettano i permessi giornalieri retribuiti detti "ex-festività" sono attualmente:

1	S. GIUSEPPE	19 marzo	Lunedì 19/3/18
2	ASCENSIONE	10 maggio	Giovedì 10/5/18
3	CORPUS DOMINI	60° giorno dopo la domenica di pasqua	Giovedì 31/05/18
4	S.S. PIETRO E PAOLO	29 giugno	Venerdì 29/6/18
=	UNITA' NAZIONALE	4 novembre	Domenica 4/11/18

ANNO 2018



Le ex-festività che possono essere fruite come PERMESSI sono SOLO quelle che cadono in giorni lavorativi feriali e soltanto per queste pertanto vengono riconosciute le giornate di permesso retribuite (l'esempio riportato si intende riferito ad un Lavoratore/Lavoratrice che svolge una prestazione lavorativa "tradizionale" - orario settimanale su 5 giorni dal LUNEDÌ al VENERDÌ). **ATTENZIONE per la piazza di Roma il 29 Giugno è già GIORNATA FESTIVA e quindi l'ex-festività non è da conteggiare.**

Poiché il CCNL attuale prevede che i permessi per "ex-festività" **spettino solo se** le stesse ricorrono "in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito per il medesimo", **chi ha orari e giorni lavorativi diversi da quelli "tradizionali"** dovrà **verificare** se i giorni ex-festivi cadono o meno in quelli della "propria" prestazione lavorativa e calcolare di conseguenza i giorni di permesso spettanti ...

Per i **Quadri Direttivi** è stata sperimentalmente prorogata al 2018 **la riduzione di una giornata del numero dei permessi per le "ex-festività"**; il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'Occupazione al pari della giornata di Banca Ore prevista per le Aree Professionali.

Anche per Lavoratori / Lavoratrici in PART TIME valgono le medesime regole !

Il Riccio Zoom n. 138 - Gennaio 2018

Foglio Informativo edito da: **FIRST CISL** in Deutsche Bank

per invio messaggistica/informativa utilizzate e-mail: first.cisl@db.com

SEMIFESTIVITA'...

(artt. 54, 107 e 35 c. 2 lett. a) CCNL)

NON occorre inserire nulla nella procedura ASSENZE/PRESENZE

LE SEMIFESTIVITA' SONO:

- ✓ Il Santo Patrono se cade in giorno lavorativo.
- ✓ Il 24 Dicembre, il 31 Dicembre che nel 2018 cadono di lunedì.
- ✓ il 31 Marzo (vigilia di Pasqua) che cade di Sabato e vale solo per chi lavora "normalmente" il Sabato.
- ✓ Il 14 Agosto, Vigilia di Ferragosto, che nel 2018 cade di Martedì.



Nei giorni considerati semifestivi **la prestazione di lavoro NON PUO' SUPERARE le 5 ore** eccetto che per il personale di custodia e di guardiania diurna e notturna. L'orario di apertura dello SPORTELLO sarà pertanto ridotto! Per il suddetto personale e per coloro che sono adibiti a turni nei giorni semifestivi, le eventuali prestazioni aggiuntive vengono compensate con una paga oraria maggiorata del 30%.

ATTENZIONE! Nelle giornate semifestive, i Lavoratori / Lavoratrici a tempo parziale (**PART-TIME**) osservano l'orario di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato calcolando una riduzione d'orario proporzionale a quella del tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata (art. 35 c. 2 lett. a). Per esemplificare: poiché i Lavoratori / Lavoratrici a tempo pieno nei semifestivi lavorano al massimo 5 ore - che corrispondono ai 2/3 del normale orario giornaliero - allora, correlativamente, l'orario di lavoro del personale a part-time nei semifestivi sarà: 4 ore per il part-time a 6 ore/giorno, 3 ore e 20 minuti per il part-time a 5 ore/giorno, 2 ore e 40 minuti per il part-time a 4 ore/giorno...

NESSUN GIORNO DI PERMESSO AGGIUNTIVO, per le FESTIVITA' CIVILI che cadono in DOMENICA

Le festività interessata dalla norma sono il 25 aprile, il 1° maggio e il 2 Giugno che nel 2018 **NON** cadono di domenica. Per queste festività, qualora cadessero in domenica, il Lavoratore/Lavoratrice, d'intesa con l'Azienda, può optare, in alternativa, per il compenso aggiuntivo o per la fruizione di altrettante giornate di permessi retribuiti (per tempi e modalità di fruizione e per l'eventuale pagamento si seguono le regole previste per le ex-festività).

FESTIVITA' CIVILI

coincidenti con la domenica
(art. 54 CCNL)

codice inserimento procedura
ASSENZE/PRESENZE
n. 1199

R.O.L.

Riduzione Orario Lavoro
(art. 100 c.6 e 35 c.15 lett.d) CCNL
codice inserimento procedura
ASSENZE/PRESENZE
n. 1141

In aggiunta alle FERIE, i Lavoratori delle **AREE PROFESSIONALI** potranno fruire di **1 giorno di R.O.L.** da utilizzare, previo preavviso alla propria Direzione, inderogabilmente (**pena la perdita!**) entro il 31.12, anche in modo frazionato (minimo 1 ora). Il R.O.L. spetterà pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio ai quadri direttivi.

I Lavoratori/Lavoratrici a 'tempo pieno' con orario 'tradizionale' delle **AREE PROFESSIONALI**, potranno **inoltre** utilizzare - fin dall'1/1 - le **15 ore e 30 min.** di 'riduzione d'orario' [cod. 1195], secondo il meccanismo della **BANCA DELLE ORE** (art.106 CCNL), **previsto anche per il recupero delle prestazioni aggiuntive/straordinarie.** Le 15 ore e 30 min. spettano pro-quota nell'ipotesi di assunzione-cessazione del rapporto di lavoro, nomina a quadro direttivo in corso d'anno, o passaggio a part time.

Poiché i **PART-TIME** delle Aree professionali non beneficiano della 'riduzione d'orario' (15 ore e 30 min.), potranno invece fruire di **3 GIORNI di PERMESSI R.O.L.** (ovviamente proporzionati al minor orario effettuato per il part-time orizzontale e/o al minor numero di giornate per il part-time verticale o misto, rispetto alla normale distribuzione dell'orario).

!! Ricordiamo che i QUADRI DIRETTIVI non devono inserire in procedura assenze/presenze, eventuali recuperi dovuti alla normale autogestione dell'orario !!